CAMERA DEI DEPUTATI N. 2866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STANISCI, ROTUNDO, LUCCHESE

Norme a favore dei cittadini e delle piccole imprese che hanno contratto mutui in ECU, Yen ed in altra valuta

Presentata l'11 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni, in particolare nel perido 1988-1992, molti cittadini italiani hanno contratto mutui in ECU, Yen, ed altre valute estere, spinti anche dai suggerimenti delle banche.

L'utilizzo dei mutui era finalizzato all'acquisto della prima casa ed al finanziamento delle piccole e medie imprese.

La convenienza dei mutui in moneta estera è venuta meno in seguito agli avvenimenti che hanno coinvolto il nostro Paese. Difatti la decisione del Governo italiano del settembre 1992 di uscire dallo SME ha avuto conseguenze drammatiche sull'economia di tutte le famiglie italiane coinvolte in mutui in ECU, Yen ed altre valute ed ha causato gravi problemi di aumento dei costi e liquidità a moltissime piccole e medie imprese, già coinvolte nella crisi economica.

Infatti, quando i mutui in ECU, Yen ed altre valute sono stati contratti, la moneta estera aveva una banda di oscillazione del 2,25 per cento.

Attualmente, solo per fare l'esempio dell'ECU, l'ECU ha superato le 2,150 lire con conseguente svalutazione della nostra moneta di circa il 45 per cento.

È evidente la necessità urgente che lo Stato italiano adotti dei provvedimenti per tutelare i cittadini che si trovano nelle situazioni descritte.

La presente proposta di legge contiene delle soluzioni dirette a dare una risposta a questo problema.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo contributi con finalità di sostegno dei soggetti e delle piccole imprese colpiti dalla svalutazione della moneta nazionale. Nel decreto sono stabiliti i criteri di gestione del fondo e le modalità per erogare i contributi.

2. La dotazione del fondo è utilizzata per coprire gli oneri di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 2.

1. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge coloro che hanno contratto mutui in ECU, yen e in altra valuta estera nel periodo tra il 1° gennaio 1988 e il 30 settembre 1992, per l'acquisto della prima casa, per gli interventi di straordinaria manutenzione sulla unica casa di abitazione, escluse le abitazioni di lusso così come individuate dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre ammessi a beneficiare delle agevolazioni anche i piccoli imprenditori titolari dei mutui di cui al comma 1 accesi per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti allo svolgimento della propria attività imprenditoriale, per tutta la durata del mutuo.

ART. 3.

1. Per beneficiare dei contributi del fondo i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda al Ministero del tesoro tramite la banca mutuante, che deve

certificare il contratto di mutuo in essere e la sussistenza dei presupposti.

ART. 4.

1. Su richiesta delle banche, alla scadenza della rata del mutuo, la Banca d'Italia comunica il cambio della valuta estera sul quale calcolare l'importo della rata di mutuo in lire italiane.

2. Le banche addebitano al mutuatario l'importo diminuito del 22 per cento. La differenza è a carico del fondo di cui all'articolo 1, ed è rimborsata agli istituti tramite la Banca d'Italia, secondo le procedure ed i tempi determinati con il decreto di cui all'articolo 1.

3. Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge non sono applicabili né commissioni né spese.

ART. 5.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione iniziale di lire 50 miliardi il cui onere per il 1995 è a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Successivamente il fondo è alimentato dalle maggiori entrate dello Stato derivanti dalla soppressione a favore dei beneficiari delle misure di cui alla presente legge delle *detrazioni d'imposta* previste dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto al rimborso dell'eventuale credito d'imposta con procedura d'urgenza, presentando apposita domanda agli uffici di competenza.

ART. 7.

1. Le procedure concorsuali avviate con istanza delle banche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospese per la durata dei mutui contratti dagli stessi soggetti ed i relativi crediti non sono deducibili dalle banche ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in sede di determinazione del reddito d'impresa.

ART. 8.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, emana il regolamento di attuazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2866
Lire 500